



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Notifiche: no rimessione in termini se l'indirizzo dell'avvocato è cambiato

Autore: Redazione | 26/02/2015



Indirizzo di studio da verificare sull'albo professionale: onere del notificante consegnare il plico, entro il termine, all'ufficiale giudiziario, ma con l'indirizzo corretto.

Prima di **notificare**, all'avvocato di controparte, un atto per il quale stanno per scadere i termini, è sempre bene controllare l'indirizzo dello studio di quest'ultimo per come riportato nell'albo professionale. Infatti, se il recapito indicato all'ufficiale giudiziario dovesse risultare sbagliato o mutato dall'ultima volta che lo stesso legale lo aveva dichiarato nei propri atti processuali, e per effetto di ciò la notifica non dovesse andare a buon fine, non sarebbe più possibile alcuna rimessione in termini.

È quanto riferito dal **Consiglio di Stato** in una recente sentenza **[1]**.

Il problema, ovviamente, si pone solo per le notifiche "tradizionali" e non per quelle effettuate con **Pec** (sebbene, negli stessi termini, potrebbe ragionarsi nel caso in cui sia cambiato l'indirizzo di posta elettronica certificata).

Risultato: se l'indirizzo non è più attuale e nel frattempo scade un termine, la notifica non può essere utilmente ripetuta.

La vicenda

Un avvocato aveva notificato un'impugnazione allo studio del collega di controparte, riportando nella relata di notifica un nominativo corretto, ma con un indirizzo non più attuale perché, nel frattempo, il legale si era trasferito. La notifica al vecchio studio è stata ritenuta priva di effetti e non sanabile neppure con un successivo atto perché ormai fuori termine.

La sentenza

I giudici amministrativi ricordano, innanzitutto, che i **termini di decadenza** per la **notifica** di un atto giudiziario s'intendono rispettati se, entro il giorno della scadenza, il plico viene affidato all'ufficio postale. Non conta, quindi, il giorno in cui l'atto verrà notificato materialmente al suo destinatario, ma quello di spedizione **[2]**.

Ma attenzione all'**eccezione**: affinché la “consegna” all'ufficiale giudiziario per la notifica possa considerarsi davvero tempestiva, è necessario che il plico da notificare indichi un valido domicilio dell'avvocato destinatario.

Spetta quindi all'avvocato che chiede la notifica al collega di controparte verificare se, nel frattempo, il destinatario abbia mutato indirizzo. E tale verifica non può che essere fatta dall'albo professionale aggiornato. Diversamente, non c'è modo di sanare il difetto di notifica e la conseguente e inesorabile **scadenza dei termini**.

Si legge, infatti, in sentenza che, se con l'uso della **normale diligenza** l'indirizzo del destinatario poteva essere conosciuto dal notificante, non è possibile essere ammessi ad una rinnovazione dell'atto **[3]**. Né si può e deve fare affidamento sulla diligenza dell'**ufficiale giudiziario** e sulle ricerche che quest'ultimo sarebbe tenuto a fare.

Sulla base dei principi sopra enunciati, il perfezionamento della notifica per il notificante non può dirsi realizzato con la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di appello nell'ultimo giorno utile per la notifica se manca il requisito essenziale per la identificazione del destinatario **[4]**. Prima di notificare a un avvocato, è quindi opportuno accertarsi del suo domicilio effettivo.

Note

[1] Cons. St. sent. n. 725 del 11.02.2015. **[2]** C. Cost. sent. n. 477/2002. **[3]** A norma dell'art. 291 cod. proc. civ. **[4]** Cass. S.U. sent. n. 3960/2009. *Autore immagine: 123rf com*